

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4712 del 14/09/2018
Oggetto	Art.211 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - Attività di ricerca e sperimentazione per il recupero di rifiuti non pericolosi da realizzare presso lo stabilimento esistente nel Comune di Cavezzo (MO), Via Giuseppe di Vittorio n.423/A - Proponente: CMF Greentech Srl
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4888 del 13/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno quattordici SETTEMBRE 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Oggetto: Art.211 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 – Attività di ricerca e sperimentazione per il recupero di rifiuti non pericolosi da realizzare presso lo stabilimento esistente nel Comune di Cavezzo (MO), Via Giuseppe di Vittorio n.423/A – Proponente: CMF Greentech Srl – AUTORIZZAZIONE

UNICA ALL'ESERCIZIO

Premesso che:

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale", ai Capi IV e V della Parte Quarta "Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati" disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti e che, in particolare, l'articolo 208 prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

l'articolo 211 del Dlgs.152/2006, stabilisce inoltre che per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione, i termini del procedimento sono ridotti alla metà qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico;
- b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di tali prove;

la Legge della Regione Emilia Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province;

in data 27/12/2017, la società C.M.F. Greentech Srl, con sede legale in Comune di Pavullo nel Frignano, Via Bottegone n.73 ha presentato domanda, acquisita agli atti di ARPAE SAC di Modena con PGMO/2017/25300, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi presso il proprio impianto localizzato in Comune di Cavezzo, Via Di Vittorio n.423/A;

lo stabilimento di Via Di Vittorio è attualmente in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, conseguita ad inizio 2015 (Determinazione n. 8 del 09/01/2015), per emissioni in atmosfera ed inquinamento acustico;

presso l'impianto esistente viene svolta l'attività di produzione di pannelli a base vegetale e di altri materiali biodegradabili da destinare all'edilizia ed all'arredo in generale:

- vengono attualmente utilizzate biomasse, quali farine o cippati di legno tenero (sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis parte IV D.lgs. 152/2006 e s.m.i.), che dai silos e dai big-bags di stoccaggio sono inviate alla torre tecnologica nella quale viene realizzata la miscelazione della componente biomassa e della componente legante naturale all'interno di tre mixer planetari da 1.5 mc, ciascuno;
- l'impianto di pressatura si compone di due presse dotate di piani riscaldabili fino a 180°C mediante circuito ad olio diatermico;
- il fluido vettore olio diatermico è riscaldato da una centrale a metano, esterna allo stabilimento, con potenzialità pari a 600.000 kcal/h;
- i pannelli ultimano la maturazione mediante processo termico di essiccamento nel quale perdono circa il 10-12% di acqua;

- i pannelli, una volta completato il ciclo di maturazione in essiccatoio, vengono portati a misura all'interno di una linea di calibratura-squadratura;

con l'istanza la ditta propone l'utilizzo, come base vegetale, dei residui della preparazione del caffè che, in quanto prodotti da attività commerciali (ristorazione), sono esclusi dalla classificazione come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis comma 1 lett. a) della parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Per questo motivo vengono classificati come rifiuti speciali non pericolosi, con CER 020304 "scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione" e l'attività si classificherà ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. come attività di recupero di rifiuti non pericolosi per la produzione di materie prime secondarie (R3) con eventuale messa in riserva R13 funzionale;

l'attività di sperimentazione ha durata temporanea e non apporta alcuna modifica all'impianto esistente in quanto prevede esclusivamente una differente tipologia di materia prima rispetto a quelle attualmente utilizzate, rientrando inoltre nel normale ciclo produttivo, senza la necessità di prevedere modifiche/adequamenti impiantistici;

considerato che:

la documentazione è stata esaminata dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 30/03/2018, durante la quale è stata comunicata al proponente la necessità che l'azienda integri la documentazione;

il proponente ha fornito le informazioni richieste con la presentazione di integrazioni in data 19/04/2018;

gli elaborati presentati dal proponente con l'istanza e nel corso del procedimento autorizzativo sono elencati di seguito:

- Istanza e relativi allegati – 21/12/2017 (prot. ARP AE n.25279 e 25282 del 27/12/2017)
- Planimetria Layout Aziendale – Stato di Fatto – Dicembre 2017 (prot. ARP AE n.25279 e 25282 del 27/12/2017)
- Planimetria Layout Aziendale – Stato di Progetto – Dicembre 2017 (prot. ARP AE n.25279 e 25282 del 27/12/2017)
- Allegato 1 – Relazione Tecnica – 16/04/2018, con relativi allegati (prot. ARP AE n.7995 del 19/04/2018)
- Nota integrativa – 16/04/2018 (prot. ARP AE n.7995 del 19/04/2018)

in data 16/03/2018 è stata rilasciata dal Ministero dell'Interno, Banca dati unica della documentazione antimafia, la comunicazione nella quale si attesta che a tale data non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art.67 del D.lgs.159/2011 (normativa in materia di antimafia);

la Conferenza si è riunita nuovamente in data 13/09/2018; in quella sede, sono stati letti e condivisi:

- il parere di AUSL, espresso con prot. AUSL n.65812 del 03/09/2018;
- il parere di ARP AE, espresso con prot. ARP AE n. 18459 del 11/09/2018;
- il parere del Comune di Cavezzo, espresso con prot. n.10210 del 13/09/2018;

e sono state espresse le seguenti conclusioni: *“Al termine dei lavori istruttori, la Conferenza di Servizi ritiene che siano stati acquisiti e valutati elementi sufficienti per valutare la compatibilità delle proposte avanzate dalla società proponente con quanto previsto dall'articolo 177, comma 4 del D.lgs.152/2006, e che, nella configurazione impiantistica e subordinatamente alle prescrizioni individuate, i rifiuti possano*

essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;*
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;*
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.*

Ritiene quindi possibile rilasciare l'autorizzazione unica sperimentale di cui all'art.211 del Dlgs.152/06, comprensiva dei titoli necessari allo svolgimento dell'attività, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni individuate”.

non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si provvede pertanto al rilascio dell'autorizzazione unica con le relative prescrizioni conformemente alle disposizioni di cui all'art.211 del D.lgs.152/06, comprensiva dei titoli ambientali necessari allo svolgimento dell'attività;

considerato inoltre che

come indicato dalla Conferenza di Servizi, le **garanzie finanziarie** sono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO R3 – Rifiuti non pericolosi:

300 t/anno x 12 €/t = 3.600 €; l'importo minimo della garanzia è, comunque, pari a **75.000 €**;

per un importo complessivo pari a **75.000 €**.

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n.5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1. di autorizzare, ai sensi degli artt.208 e 211 del Dlgs.152/06, la Società C.M.F. Greentech S.r.l. , con sede legale in Comune di Pavullo nel Frignano, Via Bottegone n.73 all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi presso l'impianto localizzato in Comune di Cavezzo , Via Di Vittorio n.423/A, in conformità con le proposte presentate e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - 1.1. devono essere rispettate le prescrizioni individuate nel documento “Allegato Rifiuti”;
 - 1.2. i prodotti dell'attività di sperimentazione non possono essere ceduti a soggetti terzi;
 - 1.3. con un preavviso di 15 giorni, deve essere comunicato l'inizio di ciascuna delle campagne di “lavorazione fondi di caffè” ad Arpae ST, Arpae SAC, Comune di Cavezzo e Ausl;

- 1.4. alla prima lavorazione dei fondi di caffè, per verificare l'efficienza del sistema di abbattimento, deve essere eseguita un'analisi a camino di tutte le emissioni convogliate in atmosfera coinvolte dal nuovo processo produttivo (E2, E3, E6) per la ricerca dell'inquinante materiale particellare;
 - 1.5. l'autocontrollo previsto a cadenza annuale per la "lavorazione canapulo" (v. AUA vigente) deve essere effettuata anche per la "lavorazione fondi di caffè" per tutta la durata della sperimentazione (2 anni);
 - 1.6. in caso di conclamate **problematiche olfattive** deve essere predisposta una relazione tecnica che descriva le emissioni odorigene e l'entità del relativo impatto nei confronti dei recettori presenti e che, anche sulla base dei dati reali olfattometrici e/o chimici misurati in sito o in aziende simili o dedotti dalla bibliografia disponibile, descriva i presidi tecnici/gestionali di contenimento che si propone di mettere in atto.
2. di stabilire che la presente autorizzazione ricomprende e sostituisce:

Titolo sostituito
Autorizzazione attività sperimentale di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (art.211 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

3. di approvare il documento "*Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti*", allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di dare atto che sono fatte salve le norme, i regolamenti e disposizioni di pertinenza vigenti, anche se non espressamente indicati nel presente atto;
5. di stabilire che, **nel termine di 90 giorni** dalla data del presente atto, la **garanzia finanziaria** deve essere presentata in riferimento alle disposizioni del presente atto, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - 5.1. l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **75.000,00 €**; l'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;
 in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
 - 5.2. la **comunicazione di avvenuta accettazione**, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - 5.3. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
6. di stabilire che **l'efficacia della presente autorizzazione è sospesa** fino a comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria;
7. di disporre che dal momento dell'invio della lettera di **accettazione delle garanzie finanziarie** la presente autorizzazione diventa efficace e l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti può essere svolta in conformità con quanto stabilito nel presente atto e nell'*"Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti"*;

8. di precisare che, ai sensi dell'art.211, comma 2, del D.Lgs.152/06, **la presente autorizzazione resta valida per 2 anni, ovvero fino al 13/09/2020** ed è prorogabile fino ad un massimo di altri 2 anni, previa verifica annuale dei risultati raggiunti;
9. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art.6-bis della Legge n.241/90;
10. di informare che l'**Autorità competente per i controlli** in merito alla conformità dell'impianto all'autorizzazione unica ed alle relative prescrizioni in materia ambientale è **ARPAE**;
11. di trasmettere copia del presente atto alla ditta C.M.F. Greentech S.r.l., ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica Siti Contaminati e Servizi Pubblici Ambientali;
12. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.